

Imposta sugli oli minerali

1. In generale

Per l'importazione di merci che soggiacciono all'imposta sugli oli minerali occorre prestare attenzione alle osservazioni qui appresso. Ad ogni singola voce di tariffa (VT) la relativa imposta è indicata nella rubrica "Tributi suppletivi" della pagina "Mostra dettagli" con il codice del genere di tributo suppletivo e il numero convenzionale relativo ai tributi suppletivi.

All'atto dell'importazione di merci la dichiarazione fiscale viene allestita nella dichiarazione doganale. Il codice di deposito (rubrica "Codice di deposito") indica il modo in cui la merce è stata dichiarata dal punto di vista fiscale. Esistono i seguenti codici di deposito:

- CD 1 Importazione per l'immissione in consumo con dichiarazione fiscale definitiva;
- CD 2 Importazione per l'immissione in consumo con dichiarazione fiscale provvisoria;
- CD 3 Importazione con bolletta di scorta in depositi autorizzati;
- CD 4 Importazione con bolletta di scorta in depositi di scorte obbligatorie fuori da depositi autorizzati;
- CD 5 Importazione con bolletta di scorta valida 3 mesi per consumatori privilegiati.

Per le dichiarazioni fiscali concernenti le importazioni per l'immissione in consumo occorre dichiarare i codici del genere di tributo suppletivo e i numeri convenzionali relativi ai tributi suppletivi (rubrica "Tributi suppletivi").

Le aliquote da applicare comprendono la tariffa d'imposta secondo gli allegati 1 e 1a della legge federale sull'imposizione degli oli minerali ([RS 641.61](#)) nonché le agevolazioni fiscali giusta l'ordinanza del DFF sulle agevolazioni fiscali per l'imposta sugli oli minerali ([RS 641.612](#)), tranne le agevolazioni fiscali accordate nella procedura di restituzione.

[Informazioni generali sull'imposta sugli oli minerali](#)

[Prescrizioni amministrative relative all'imposta sugli oli minerali \(R-09\)](#)

2. Olio diesel in qualità di olio da riscaldamento

L'olio diesel della VT 2710.1912 / numeri convenzionali 940+941 (gasolio nella qualità dell'olio da riscaldamento) dev'essere per principio trasportato come merce non imposta in un deposito autorizzato, nel quale viene successivamente trasformato in olio da riscaldamento extra leggero. In alcuni casi particolari, ad esempio piccole quantità per testare motori o veicoli, la merce può essere immessa in consumo con autorizzazione dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC). Per dichiarazioni doganali di questo tipo occorre contattare l'ambito Imposta sugli oli minerali dell'UDSC (tel. 058 462 67 77).

3. Benzina di base RBOB per la miscelazione con bioetanolo

La benzina di base RBOB per la miscelazione con bioetanolo della voce di tariffa 2710.1211 (numero convenzionale di statistica 924) può essere trasportata solo in un deposito autorizzato (CD 3). L'uscita dal deposito autorizzato di benzina non miscelata per l'immissione in consumo non è ammessa.

4. Agevolazioni fiscali

L'agevolazione fiscale può essere applicata alle merci munite della menzione

- "impiego fruente di agevolazione fiscale con designazione dell'impiego", sempre che
 - la merce sia impiegata per lo scopo fruente di agevolazione fiscalee che
 - nella dichiarazione doganale sia indicato l'impiego (ad es. "toluene, non destinato ad essere impiegato come carburante").
- "impiego fruente di agevolazione fiscale, con impegno", sempre che
 - la merce sia impiegata per lo scopo fruente di agevolazione fiscale

e che

- l'importatore abbia depositato un impegno presso l'UDSC. Queste ditte vengono comunicate agli uffici doganali tramite la banca dati disponibile in Intranet. In caso di importazioni per l'immissione in consumo occorre indicare sulla dichiarazione doganale il numero dell'impegno (rubrica "Permessi").

[Link interno all'Amministrazione concernente la banca dati relativa agli impegni](#)

5. Carburanti biogeni

Per carburanti biogeni (o biocarburanti) si intendono:

- il bioetanolo: etanolo proveniente da biomassa o da altri vettori energetici rinnovabili (VT 2207.1000 e 2207.2000);
- il biodiesel: esteri monoalchilici di acidi grassi di oli vegetali o animali (VT 3826.0010);
- il biogas: gas ricco di metano proveniente dalla fermentazione o dalla gassificazione della biomassa, inclusi il gas di depurazione e il gas di scarica, liquefatto (VT 2711.1910) o allo stato gassoso (VT 2711.2910);
- il biometanolo: metanolo proveniente da biomassa o da altri vettori energetici rinnovabili (VT 2905.1110);
- il bioidrogeno: idrogeno proveniente da biomassa o da altri vettori energetici rinnovabili, liquefatto o allo stato gassoso (VT 2804.1000);
- i carburanti biogeni sintetici:
 - gli oli e i grassi vegetali e animali idrogenati: oli e grassi che sono stati sottoposti a trattamento termochimico con idrogeno (VT 2710.1912 e 2710.1919);
 - il gas sintetico: a base di biomassa, liquefatto (VT 2711.1910) o allo stato gassoso (VT 2711.2910);
 - i residui di distillazione di biodiesel: residui della distillazione di estere monoalchilico di acidi grassi (VT 3824.9920);
- gli oli vegetali e animali o gli oli usati di origine vegetale o animale (VT 1501 - 1522).

All'atto dell'imposizione di biocarburanti con agevolazione fiscale occorre indicare il numero della prova nella rubrica "Permessi" (numeri: carburanti biogeni puri 100'001 - 199'999, miscele di carburanti 500'001 - 599'999). Nella designazione delle merci occorre inoltre indicare a partire da quale materia prima è stato fabbricato il biocarburante. Gli importatori che hanno presentato una prova ecologica e sociale ma che non dispongono ancora del relativo numero, poiché la valutazione è ancora in sospeso, possono imporre la loro merce provvisoriamente.

All'atto dell'importazione di miscele di carburanti delle VT 2710.1211 (ad es. benzina E5 con il 5 % di bioetanolo), 2710.2010 (ad es. olio diesel B7 con il 7 % di biodiesel) o 3824.9920 (ad es. E85), la parte di biocarburante con prova e senza prova nonché la parte fossile devono essere indicate nella dichiarazione d'importazione in una linea tariffale separata (con indicazione dei diversi numeri convenzionali di statistica).

Secondo il tipo di carburante biogeno occorre osservare quanto segue:

- Il bioetanolo delle VT 2207.1000 e 2207.2000 utilizzato come carburante può essere trasportato in un deposito autorizzato (CD 3) solo come merce non imposta; qui viene successivamente miscelato con la benzina. Il bioetanolo non miscelato non può essere immesso in consumo!
- Il biodiesel puro della VT 3826.0010 / numeri convenzionali 922+923 può essere importato con CD 1-5.
- Il biogas (VT 2711.1910 / numeri convenzionali 922+923 e 2711.2910 / numeri convenzionali 922+923), il bioidrogeno (VT 2804.1000 / numeri convenzionali 922 - -925) e il gas sintetico (VT 2711.1910 / numeri convenzionali 932+933 e 2710.2910 / numeri convenzionali 932+933) possono essere importati allo stato gassoso e liquefatto solo con CD 1. Questi biocarburanti devono essere conteggiati per il tramite del servizio di clearing dell'Associazione svizzera dell'industria del gas (ASIG).
- Le miscele di biocarburanti E5 (VT 2710.1211 / numeri convenzionali 925 - 929), E10 (VT 2710.1211 / numeri convenzionali 935 - 939), E85 (VT 3824.9920 / numeri convenzionali

975 - 979) e B7 (VT 2710.2010 / numeri convenzionali 925 - 929) possono essere importati con CD 1 - 5.

- Gli oli e i grassi vegetali e animali idrogenati (VT 2710.1912 / numeri convenzionali 901 + 902 e VT 2710.1919 / numeri convenzionali 901 + 902) possono essere importati con CD 1 - 5.
- I biocarburanti non menzionati altrove e le loro miscele possono essere importati solo con i codici di deposito 1, 2 e 5.

Le sostanze del capitolo 15 e delle voci di tariffa 2207.1000 e 2207.2000 in combinazione con il numero convenzionale di statistica 990 (per la fabbricazione di carburante) possono essere trasformate in carburante solo in uno stabilimento di fabbricazione autorizzato dall'UDSC.

6. Combustibili biogeni e prodotti biogeni impiegati per altri scopi

I combustibili biogeni puri e i prodotti biogeni impiegati per altri scopi (ad es. per scopi tecnici) non soggiacciono né alla legislazione sull'imposizione degli oli minerali né a quella sul CO₂. Pertanto, non è dovuta né l'imposta sugli oli minerali né la tassa sul CO₂.

L'olio per il riscaldamento biogeno, puro o miscelato, è contrassegnato nel Tares con la dicitura "olio per il riscaldamento bio, con impegno". La parte biogenica non soggiace all'imposta se la merce è utilizzata come combustibile e l'importatore ha depositato un impegno presso l'UDSC.

All'atto dell'importazione di miscele delle VT 2710.2090 (ad es. olio da riscaldamento extra leggero con il 3 % di biodiesel) e 3826.0090 (ad es. olio da riscaldamento extra leggero con il 70 % di biodiesel) le parti fossili e biogene devono essere riportate nella dichiarazione d'importazione in una linea tariffale separata (con indicazione dei diversi numeri convenzionali di statistica). La parte fossile soggiace all'imposta sugli oli minerali.

Le miscele della VT 2710.2090 e 3826.0090 possono essere imposte unicamente con i codici di deposito 1, 2 e 5. L'imposizione con i codici di deposito 3 e 4 non è possibile.

7. Regolamentazione speciale per il biocarburante (petrolio) per aeromobili (SAF) della VT 2710.1911

Il biocarburante (petrolio) per aeromobili della VT 2710.1911 (sustainable aviation fuel, di seguito SAF) non può beneficiare di sgravi fiscali e, ad eccezione della dichiarazione separata nella dichiarazione doganale d'importazione, è trattato allo stesso modo del petrolio fossile dell'aviazione ai fini fiscali.

Il petrolio per aeromobili viene imposto all'importazione come segue:

- petrolio per aeromobili puramente fossile alla VT 2710.1911, n. convenzionale di statistica 912;
- SAF puro alla VT 2710.1911, n. convenzionale di statistica 930;
- miscela di petrolio per aeromobili fossile e SAF alla VT 2710.1911, n. convenzionale di statistica 941 (quota fossile) e 942 (quota biogena).

Nel caso della miscela, all'importazione va tenuto conto che vanno dichiarate due posizioni tariffali. Spiegazioni più dettagliate sono desumibili dalla [cifra 4.7.8 segg. R-09](#).